

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1 COSTITUZIONE

E' costituita nell'ambito dell'Associazione degli Industriali delle Province di Chieti e Pescara, denominata in forma abbreviata "Confindustria Chieti Pescara" la "Sezione costruttori edili di Confindustria Chieti Pescara - ANCE CHIETI PESCARA", in breve "ANCE CHIETI PESCARA".

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e Ance, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto di Ance e di Confindustria Chieti Pescara ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dalla Giunta di Confindustria Chieti Pescara, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia finanziaria e patrimoniale.

Articolo 2 SEDE

ANCE CHIETI PESCARA, di seguito Sezione, ha sede legale in Pescara, via Raiale n. 110/bis nonché due presidi territoriali permanenti presso le sedi di Vasto (CH) e Mozzagrogna (CH);

Articolo 3 SCOPI

La Sezione, nel quadro dei fini statuari e delle politiche generali di Confindustria Chieti Pescara, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile nelle province di Chieti e Pescara;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, tenendo conto di una adeguata rappresentanza dei territori per quanto possibile;
- d) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità, tenendo conto di una adeguata rappresentanza dei territori per quanto possibile;
- e) designa i propri rappresentanti nei competenti organi di Confindustria Chieti Pescara e nelle Organizzazioni ed Enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia. Designa inoltre i rappresentanti della categoria

Regolamento "ANCE CHIETI PESCARA"

medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati da Confindustria Chieti Pescara, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

- f) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- g) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- h) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- i) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- j) adotta il Codice Etico di Ance e quello di Confindustria;
- k) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione sono comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza di Confindustria Chieti Pescara.

**TITOLO II
SOCI**

**Articolo 4
AMMISSIONE A SOCIO - CESSAZIONE**

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Chieti Pescara ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale costruttori edili - ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa, o da un suo delegato formalmente designato che resta tale fino a eventuale revoca o aggiornamento.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione, sono esaminate dal Consiglio Direttivo per un parere vincolante preventivo.

**Articolo 5
RAPPORTI CON L'ANCE**

La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.



[Handwritten signature]

Regolamento "ANCE CHIETI PESCARA"

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrata nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

**Articolo 6
DIRITTI DEI SOCI**

Dall'adesione a Confindustria Chieti Pescara e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Chieti Pescara nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

**Articolo 7
DOVERI DEI SOCI**

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare, oltre allo Statuto di Confindustria Chieti Pescara, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici o analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

**Articolo 8
CONTRIBUTI**

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Chieti Pescara per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al Fondo comune della Sezione, di cui all'art. 30, che è distinto dal



[Handwritten signature and scribbles on the right margin of the page.]

patrimonio di Confindustria Chieti Pescara del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Articolo 9 ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano alla corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art. 8.

Articolo 10 SOCI ASSISTITI

Fanno parte della Sezione in qualità di Soci assistiti le imprese industriale o artigianale esercenti attività edile e/o complementare, iscritte alle Casse Edili delle province di Chieti e Pescara non aderenti ad altre organizzazioni imprenditoriali.

I soci assistiti:

- ricevono i servizi deliberati dal Consiglio Direttivo della Sezione;
- partecipano alle iniziative realizzate dalla Sezione nell'interesse specifico della categoria;
- non hanno obblighi di contribuzione associativa in quanto assolti con il versamento delle quote di adesione contrattuale;
- non ricoprono cariche negli Organi della Sezione, né esercitano diritto di voto.


La durata dell'impegno di adesione è a tempo indeterminato.

La qualità di socio assistito si perde:


- a) per acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) per cancellazione dalle Casse Edili di Chieti o Pescara;
- c) per iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per volontà dell'impresa assistita.

Articolo 11 REGISTRO DELLE IMPRESE

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di Confindustria Chieti Pescara e del Registro delle imprese confederate, presso la Sezione viene istituita un'anagrafe delle imprese edili associate.



[Handwritten signature]



Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

**TITOLO III.
ORGANI DELLA SEZIONE**

**Articolo 12
ORGANI DELLA SEZIONE**

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e il Vice Presidente Vicario
- d) Il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Garanti Contabili
- f) I Proviviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

**Articolo 13
ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI**

Le cariche associative della Sezione sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi, che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, i Procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, nonché il delegato formalmente designato che resta tale sino ad eventuale revoca o aggiornamento.


Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa comunicherà a Confindustria Chieti Pescara il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale revoca o aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di Componente il Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

Alla carica di componente il Collegio dei Garanti Contabili può essere eletto anche un professionista esterno, in possesso di idonei requisiti.

Ogni azienda associata, per le cariche associative e/o di sistema non potrà esprimere più di un rappresentante/designato.



[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

Articolo 14 DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili per uno o più mandati consecutivi, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente Vicario che non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario possono essere rieletti solo se decorso un intervallo di tempo pari almeno al mandato ricoperto.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato quelle cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

Il triennio decorre dal giorno in cui il competente organo elegge le cariche e scade il giorno in cui il predetto organo, nel terzo anno successivo, procede alle nuove elezioni.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti Contabili qualora vengano eletti dei professionisti esterni.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di Socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente Vicario, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Provvisori di cui all'art. 25.


Articolo 15 ASSEMBLEA DEI SOCI-COSTITUZIONE

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art.4 o dai rappresentanti formalmente designati in via permanente presso l'Associazione o anche da persone munite di specifico mandato scritto a rappresentare l'impresa in Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante apposita delega scritta, da un altro socio in regola con gli obblighi associativi; ciascun socio non può presentare più di una delega.



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.



Regolamento "ANCE CHIETI PESCARA"

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti determinati ai sensi dell'art. 15 di Confindustria Chieti Pescara.

L'esercizio del diritto di voto in sede assembleare è subordinato alla verifica della regolarità contributiva nei confronti di Confindustria Chieti Pescara secondo quanto stabilito con apposita delibera del Consiglio Generale di quest'ultima e dal "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di ANCE CHIETI PESCARA".

L'attribuzione dei voti spettanti in assemblea ad ogni Socio viene accertata dal Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara e dal Segretario della Sezione.

La regolarizzazione contributiva da parte dei Soci può avvenire sino ad un massimo di tre giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea stessa.

Fatto salvo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 15 dello Statuto di Confindustria Chieti Pescara, i voti aggiuntivi spettanti in Assemblea vengono calcolati in base ai contributi effettivamente versati a Confindustria Chieti Pescara nell'anno solare precedente.

**Articolo 16
CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI - VERBALI**

L'Assemblea è convocata, nel territorio di una delle due province, almeno una volta l'anno di norma entro il trenta giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica o tramite Posta Elettronica Certificata, da inviarsi a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti assegnati ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la metà più uno dei voti assegnati ai soci.

L'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presenti o rappresentati la metà più uno dei voti assegnati ai soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 17 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e, su proposta di questo, il Vice Presidente Vicario ed il Tesoriere;
- c) eleggere diciannove (19) componenti il Consiglio Direttivo della Sezione;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e) eleggere i Provirii;
- f) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- g) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Chieti Pescara;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 33.


Per l'elezione delle cariche si fa rinvio alle disposizioni contenute nel "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di ANCE CHIETI PESCARA".

Articolo 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Tesoriere e da diciannove (19) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni contenute nel "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche ANCE CHIETI PESCARA".

Sono componenti di diritto, il Delegato delle piccole imprese edili e il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito nonché l'ultimo Past President purché ancora socio.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto i Presidenti degli Enti Bilaterali.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario.

Se nel corso triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti oppure, qualora non disponibili, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione, fermo restando i principi adottati per garantire l'adeguata rappresentanza territoriale.

Se nel corso del mandato vengono a mancare il Vice Presidente Vicario, ovvero il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali (Cassa Edile e Ente Scuola Edile/CPT) gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Articolo 19 RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta a trimestre, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.


Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 20 ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare, designare e/o rinnovare i rappresentanti di cui all'art. 3, punti c), d) ed e);




A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

Regolamento "ANCE CHIETI PESCARA"

- c) nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
 - f) predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
 - h) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione;
 - i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 21;
 - j) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
 - k) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
 - l) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
 - m) approvare eventuali Regolamenti attuativi per il funzionamento della Sezione;
 - n) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art.14;
 - o) formulare pareri ai sensi dell'art.4, ultimo comma;
 - p) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 10;
 - q) proporre all'assemblea dei Soci i nominativi dei Componenti il Collegio dei Garanti Contabili qualora individuati tra professionisti esterni;
- provvedere alla sostituzione, su proposta del Presidente, del Vice Presidente Vicario ed il Tesoriere nel caso in cui questi vengano a mancare nel corso del triennio in corso;
- s) provvedere alla sostituzione, su proposta del Presidente, dei Componenti il Consiglio eletti ai sensi del punto c) dell'art. 17, nel caso in cui questi vengano a mancare nel corso del triennio in corso;
 - t) nominare, su proposta del Presidente, i Coordinatori ed i componenti della Commissioni Referenti nonché i Coordinatori delle Consulte Territoriali;

Articolo 21
IL PRESIDENTE - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per un triennio e non può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.



Regolamento "ANCE CHIETI PESCARA"

Il Presidente della Sezione dovrà essere espressione, alternativamente, dei territori di Chieti e Pescara.

Fatto salvo il limite temporale di mandato di cui al terzo comma dell'art. 13, in caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente il criterio dell'alternanza si intenderà soddisfatto al compimento del mandato in corso.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, presiedere le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione
- j) proporre all'Assemblea il nominativo del Vice Presidente Vicario;
- k) proporre all'Assemblea il nominativo del Tesoriere;
- l) proporre al Consiglio Direttivo della Sezione le nomine negli Enti esterni;
- m) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei Coordinatori e dei componenti delle Commissioni Referenti nonché i nominativi dei Coordinatori delle Consulte Territoriali;
- n) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi per la sostituzione del Vice Presidente Vicario, del Tesoriere nonché dei componenti del Consiglio eletti ai sensi dell'art. 17 - punto c), nel caso in cui questi vengano a mancare nel corso del triennio in corso;

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Chieti Pescara. Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti

ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi di Confindustria Chieti Pescara, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Confindustria medesima.

Articolo 22 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario, eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, deve essere espressione del territorio che non esprime il Presidente, dura in carica un triennio e non può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

Scade con il Presidente che lo ha proposto e cessa il proprio mandato anche in caso di cessazione anticipata del Presidente.

Nel caso di cessazione anticipata del Presidente che lo ha proposto, resta in carica soltanto per il tempo strettamente necessario a indire nuove elezioni.

Nel caso in cui venga a mancare durante il triennio in carica, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Al Vice Presidente compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità

Articolo 23 IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per uno o più mandati consecutivi.

È componente del Consiglio Direttivo della Sezione.


Scade con il Presidente che lo ha proposto e cessa il proprio mandato anche in caso di cessazione anticipata del Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare durante il triennio in carica il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 31 e 32 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivi e preventivi, presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci.

Articolo 24 IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi, aventi idonei requisiti, eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi anche il Presidente del Collegio.



L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti Contabili durano in carica per tre anni sono rieleggibili per uno o più mandati consecutivi.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora alla carica di Componenti effettivi dei Garanti Contabili siano eletti, su proposta del Consiglio Direttivo, professionisti esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Revisione Contabile, l'Assemblea, all'atto della stessa elezione, deve determinare eventuali emolumenti da corrispondere.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 25 I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere elette anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Pescara tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura Civile, nonché dal Codice etico e



dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed ANCE Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di ANCE Nazionale.

L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Proviviri che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Proviviri di Confindustria Chieti Pescara al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

I Proviviri possono disporre, previo parere favorevole dei Proviviri di Confindustria Chieti Pescara, la decadenza delle cariche della Sezione per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso di controversie tra la Sezione oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Chieti Pescara non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Confindustria Chieti Pescara, la competenza a decidere spetta ai Proviviri di quest'ultima ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Confindustria Chieti Pescara.

Restano ferme le altre funzioni dei Proviviri di Confindustria Chieti Pescara, così come indicate dallo Statuto della stessa.




TITOLO IV COMMISSIONI-CONSULTE-GRUPPO GIOVANI

Articolo 26 LE COMMISSIONI REFERENTI

Nell'ambito della Sezione possono essere costituite Commissioni Referenti per specifica materie.

La Commissioni sono presiedute da un Coordinatore nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo.

Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra quattro e sette, nominati dal Consiglio Direttivo della Sezione su proposta del Presidente, in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle eventuali candidature pervenute, delle specifiche competenze di ogni Socio e di una adeguata rappresentanza di entrambi i territori ove possibile.



[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

E' compito delle Commissioni Referenti di elaborare documenti e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché formulare pareri al Consiglio

Articolo 27. LE CONSULTE TERRITORIALI

Possono essere costituite le Consulte Territoriali di Chieti e Pescara al fine di garantire il coordinamento della Sezione con le Istanze provenienti dai due territori.

Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti del Consiglio direttivo e operano in stretto raccordo e su indicazione dello stesso.

Sono composte dai componenti del Consiglio direttivo provenienti dal territorio di riferimento, dai Presidenti degli Enti paritetici locali ove presenti e dagli imprenditori che hanno sottoposto la propria candidatura all'Assemblea in qualità di Consiglieri che non sono stati eletti.

Le Consulte territoriali sono Presiedute da un Coordinatore nominato, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Si riuniscono presso le sedi locali ogni qualvolta il Coordinatore della Consulta lo ritenga opportuno.

Le Consulte inoltre:

- propongono al Consiglio Direttivo le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze in ambito locale;
- su mandato del Presidente o del Vice Presidente, in stretto raccordo con il Consiglio direttivo, curano, attraverso i propri membri, le relazioni con gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del territorio;
- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano anche in via indiretta il comparto delle costruzioni e su tutte le altre questioni specificamente affidategli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 II GRUPPO GIOVANI

Nell'ambito della Sezione è costituito Il Gruppo Giovani Ance Chieti Pescara il cui regolamento dovrà essere sottoposto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Al Gruppo sono ammessi coloro che abbiano una responsabilità di gestione aziendale ed i figli di imprenditori.

Il Gruppo ha principalmente lo scopo di:

- stimolare nei Giovani la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria dell'edilizia.



[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

Il programma di attività e le iniziative che il Gruppo intende effettuare, di mano in mano, dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Gruppo Giovani della Ance Chieti Pescara è componente di diritto del Consiglio Direttivo.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

Articolo 29
SEGRETERIA

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi su i due territori, coordina e indirizza gli organici, dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Segretario, laddove non concordato diversamente tra Confindustria Chieti Pescara e gli Organi della Sezione, fa parte dell'organico di Confindustria Chieti Pescara, pertanto, gerarchicamente e funzionalmente dipende dal Direttore Generale della stessa che, sentito il Presidente, provvede alla sua nomina.

Articolo 30
FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Il fondo comune costituisce patrimonio della Sezione, separato rispetto a quello di Confindustria Chieti Pescara.


Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Chieti Pescara.

Articolo 31
ESERCIZIO FINANZIARIO-BILANCIO

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'Ance e sono quindi presentati



all'esame e all'approvazione dell'Assemblea

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il primo gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.17, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

Articolo 32 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione e dal Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto al Vice Presidente Vicario per la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 DURATA-SCIoglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34.

RICHIAMO ALLO STATUTO ANCE, AGLI ACCORDI ANCE-CONFINDUSTRIA E AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE CARICHE ANCE CHIETI PESCARA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, all'accordo "Squinzi-De Albertis" approvato in data 25 maggio 2016 e s.m.i., nonché al "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche sociali di ANCE CHIETI PESCARA".

**Art. 35
CONTROVERSIE**

In virtù di quanto disposto dall'accordo "Squinzi-De Albertis" approvato in data 25 maggio 2016 e s.m.i., eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e Confindustria Chieti Pescara sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della CONFINDUSTRIA che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti,

NORME TRANSITORIE

I

Dalla data delle Assemblee di ANCE Chieti e di ANCE Pescara che approveranno la fusione in ANCE CHIETI PESCARA e su mandato delle stesse, fino alla elezione delle cariche e alla formazione degli Organi, la rappresentanza verso l'esterno e per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sarà gestita congiuntamente dai Presidenti di ANCE Chieti e ANCE Pescara in carica alla data di effettuazione delle rispettive assemblee, ivi compresa la procedura relativa al rinnovo delle cariche associative;


II

Le Assemblee di ANCE Chieti e ANCE Pescara, approvando il presente Regolamento e il "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche sociali", deliberano la costituzione, mediante fusione per incorporazione, di ANCE CHIETI PESCARA; la delibera è vincolante per tutte le imprese che compongono ciascuna Sezione che automaticamente confluiranno in ANCE CHIETI PESCARA.

III

Dalla data delle Assemblee di ANCE Chieti e di ANCE Pescara che approveranno la fusione in ANCE CHIETI PESCARA e fino alla prima Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo di ANCE CHIETI PESCARA sarà composto dai componenti i Consigli Direttivi già in carica al momento dell'approvazione della delibera di fusione rispettivamente nelle Territoriali di Chieti e di Pescara;

IV



Regolamento "ANCE CHIETI PESCARA"

Fino al termine del mandato del primo Presidente di ANCE CHIETI PESCARA, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti uscenti di ANCE Chieti e di ANCE Pescara, purché ancora Soci, che andranno ad aggiungersi ai componenti elencati all'art. 18 - "Consiglio Direttivo" del Regolamento;

V

ANCE CHIETI PESCARA adotterà come validi tutti i contratti e gli accordi in vigore già stipulati dalle singole Territoriali al momento dell'atto di fusione, salvo facoltà attribuita agli organi statutari competenti.

VI

La rappresentanza all'interno del sistema confederale e verso Enti ed Istituzioni locali e nazionali, fino a quando le due Province resteranno amministrativamente separate, verrà garantita singolarmente per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara da rappresentanti delle rispettive province.

VII

I Probiviri verranno eletti da apposita Assemblea in anno diverso da quello di elezione del Presidente. Fino ad allora restano in carica probiviri di ANCE Chieti e ANCE Pescara, per competenza territoriale, ove possibile.

XIII

I rapporti tra Confindustria Chieti Pescara e ANCE CHIETI PESCARA saranno regolati da specifiche Intese nel quadro degli accordi organizzativi attualmente vigenti tra Ance e Confindustria. Qualora sopraggiungano successive e diverse intese organizzative tra Confindustria e Ance, anche in attuazione della VIII norma transitoria dello Statuto confederale, il presente Regolamento sarà oggetto di immediato adeguamento, così come le intese con Confindustria Chieti Pescara, in una logica di allineamento al nuovo quadro organizzativo di sistema.

IX

Per il solo primo mandato, il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Tesoriere e da diciannove (19) componenti, di cui almeno sette (7) provenienti da ciascun territorio, eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni contenute nel "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche ANCE CHIETI PESCARA";



Handwritten signature and scribbles on the right margin of the page.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE DI ANCE CHIETI PESCARA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE VICARIO E DEL TESORIERE

Prima dell'indizione dell'assemblea è inviata, con congruo anticipo, una informativa alle Associate unitamente ad una scheda per la candidatura alla carica di Presidente.

Fermo restando il principio della rotazione dei territori per la carica di Presidente, le associate che intendono esprimere una candidatura alla carica di Presidente devono restituire la scheda all'uopo predisposta entro un termine perentorio precedentemente fissato.

Sulla base delle candidature ricevute si propone all'Assemblea una scheda contenente il/i nominativo/i prestampati del/i candidato/i alla Presidenza ognuno dei quali è presentato, e quindi votato, unitamente Vice presidente Vicario e al Tesoriere proposti dal/i candidato/i Presidente.

Il candidato Presidente comunicherà con congruo anticipo rispetto alla data di indizione dell'Assemblea, i nominativi del Vice Presidente Vicario e del Tesoriere proposti.

Non è possibile esprimere altre preferenze in Assemblea oltre a quelle indicate nella scheda.

Il Vice Presidente Vicario proposto dal Presidente deve essere espressione del territorio che non esprime il Presidente.

L'Assemblea procede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, a scrutinio segreto.

Nel caso di mancato raggiungimento delle maggioranze statutariamente previste per l'elezione delle cariche sociali si procede alla ripetizione della votazione; in caso di esito ancora negativo si procede alla convocazione, seduta stante, di una nuova Assemblea da tenersi entro i 15 gg successivi.

Resta fermo in ogni caso il criterio della rotazione dei territori.

ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per l'elezione dei Componenti il Consiglio direttivo di ANCE CHIETI PESCARA fissati dal Regolamento di Sezione in numero di diciannove (19), sulla base delle autocandidature presentate è definita una lista di candidati che deve essere almeno pari al numero degli eligendi, riportati in un elenco unico: i candidati sono



sottoposti all'Assemblea dei soci per la votazione a scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere un numero di preferenze fino ad un massimo di due terzi (2/3) degli eligendi; e devono risultare eletti diciannove (19) consiglieri.



ATTRIBUZIONE DEI VOTI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

I voti spettanti a ciascun Socio sono attribuiti e calcolati ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 vigente Statuto di Confindustria Chieti Pescara. Al fine di salvaguardare la segretezza del voto durante le operazioni di scrutinio, a ciascun socio sono distribuite più schede racchiuse in una busta, di diverso valore, fino a concorrenza del numero di voti spettante al Socio.

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 15 vigente Statuto di Confindustria Chieti Pescara nonché degli artt. 8 e 15 del Regolamento di Sezione in merito all'esercizio del diritto di voto e regolarità contributiva, è stabilito che:

- I Soci iscritti nel corso dell'anno di svolgimento dell'assemblea, nel periodo compreso dal 1° gennaio e sino al termine fissato per l'indizione della stessa, possono esercitare il diritto di voto a condizione che la richiesta di adesione a CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA venga formalmente deliberata dai competenti organi di quest'ultima in data antecedente al termine ultimo di convocazione dell'Assemblea statuito dal Regolamento di Sezione (art. 16, comma 3, "almeno 10 gg prima di quello fissato per l'adunanza");
- I Soci risultanti regolarmente iscritti nel corso dell'anno di svolgimento dell'assemblea secondo quanto sopra stabilito, in regola con i contributi dovuti per l'anno di iscrizione sulla base della delibera di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA all'uopo approvata dai competenti organi, hanno diritto al solo voto di cui al comma 1 dell'art. 15 dello Statuto di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA. Resta ferma la facoltà di regolarizzazione sino ad un massimo di tre giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea;
- ai fini della regolarità contributiva e quindi dell'attribuzione dei voti in sede assembleare, eventuali accordi contributivi dilazionatori regolarmente autorizzati da CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA devono concludersi inderogabilmente, attraverso il pagamento di tutto il dovuto a prescindere dalla scadenza fissata per il versamento dell'ultima rata, entro e non oltre i tre giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea;
- ai Soci "non in regola" con i contributi associativi, anche se partecipanti all'Assemblea, in ogni caso non sarà attribuito alcun voto (quindi non verrà attribuito né il singolo voto né i voti aggiuntivi di cui al comma 1 dell'art. 15 dello Statuto di Confindustria Chieti Pescara);

- fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 vigente Statuto di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA e dall'art. 13 del Regolamento di Sezione, per l'elezione delle cariche sociali la regolarità contributiva deve sussistere al momento della presentazione della candidatura (o del provvedimento di nomina e/o designazione) e fino al termine del mandato, senza soluzione di continuità. La mancata regolarità contributiva è causa di decadenza.

ADEGUATA RAPPRESENTANZA TERRITORIALE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROVENIENZA TERRITORIALE

Ai fini dell'applicazione del principio dell'adeguata rappresentanza territoriale richiamato nel regolamento di ANCE CHIETI PESCARA è stabilito che:

- a) i Soci che **alla data di sottoscrizione dell'atto di fusione**, risultano essere iscritti ad ANCE Chieti sulla base dell'anagrafica tenuta ANCE e CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA, si intendono sempre espressione del territorio della provincia di Chieti;
- b) i Soci che **alla data di sottoscrizione dell'atto di fusione**, risultano essere iscritti ad ANCE Pescara sulla base dell'anagrafica tenuta ANCE e CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA, si intendono sempre espressione del territorio della provincia di Pescara.

I Soci iscritti **successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto di fusione** si intendono:



- c) espressione del territorio della provincia di Chieti nel caso in cui la sede legale sia ubicata nel Comune di Chieti o in uno dei Comuni della Provincia di Chieti;
- d) espressione del territorio della provincia Pescara nel caso in cui la sede legale sia ubicata nel Comune di Pescara o in uno dei Comuni della Provincia di Pescara.

In caso di ubicazione della sede legale in un territorio e sede secondaria e/o amministrativa e/o sede operativa-unità produttiva nell'altro territorio, prevale quale elemento determinante la sede legale.

In caso di ubicazione della sede legale al di fuori di entrambi i territori come definiti ai punti c) e d), prevale quale elemento determinante nell'ordine: sede secondaria, sede amministrativa, sede operativa-unità produttiva.

NORMA TRANSITORIA

Per il solo primo mandato del Consiglio Direttivo ANCE Chieti Pescara, devono risultare eletti diciannove (19) Consiglieri di cui almeno sette (7) provenienti da ciascun territorio. Qualora non sia possibile raggiungere la quota minima di sette (7) componenti in un territorio, risulterà eletto, in via residuale, il Consigliere che ha



ottenuto più voti. Ne consegue pertanto che un territorio non potrà esprimere più di dodici (12) eletti. Viene stilata la graduatoria degli eletti in ordine di preferenze ricevute e, nel caso in cui i componenti per un territorio risultino in numero superiore a dodici (12), gli eletti eccedenti tale numero che avranno ottenuto il minor numero di voti saranno esclusi e sostituiti automaticamente dai candidati dell'altro territorio che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino alla concorrenza della quota minima stabilita per il singolo territorio. Nell'ipotesi in cui le candidature provenienti da un territorio risultino inferiori a sette (7), i candidati mancanti saranno surrogati dai candidati dell'altro territorio. La provenienza territoriale è accertata secondo quanto disposto al capitolo "ADEGUATA RAPPRESENTANZA TERRITORIALE – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROVENIENZA TERRITORIALE"



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]